

19. Libertà di circolazione

LA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO

Articolo 16.1 Cost.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

- Differenze tra libertà di circolazione e di soggiorno e libertà personale, per quanto strettamente correlate
 - **soggetto**: persona / cittadini
 - **autorità competente**: giudiziaria / amministrativa

19. Libertà di circolazione

- Il criterio prevalente per individuare se un provvedimento incide sulla libertà personale o di circolazione: **coercizione fisica o degradazione giuridica**
 - se assente, incide sulla libertà di circolazione = autorità di pubblica sicurezza
 - ✓ foglio di via
 - ✓ Divieto di Assistere a manifestazioni SPORtive (D.A.SPO.)
 - se presente, incide sulla libertà personale = giudice
 - ✓ accompagnamento coattivo a frontiera
 - ✓ firma in Questura per soggetti a D.A.SPO.

19. Libertà di circolazione

Profilo soggettivo

Articolo 16.1 Cost.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale...

- **Soggetto:** tutela costituzionale per i soli cittadini
- La particolare tutela dei cittadini dell'Unione europea di fare ingresso, circolare e soggiornare nel territorio dei suoi Stati specie per attività lavorativa, professionale o imprenditoriale (**diritto di stabilimento**)
 - senza controlli alla frontiera: accordo di Schengen (SIS)
 - limiti per ragioni di sanità, sicurezza pubblica (d.lgs. 30/2007)

19. Libertà di circolazione

Profilo oggettivo

Articolo 16.1 Cost.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche

Articolo 120.2 Cost.

[La Regione] non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni

19. Libertà di circolazione

- Libertà di **circolare** sul territorio nazionale e di **soggiornare** in un certo luogo per il tempo desiderato
 - soggetta talora a obblighi (es. registri alberghi; patente; pedaggi; casco, fermo amministrativo veicolo)
 - diritto sociale ai **trasporti pubblici**
- Libertà di scegliere il **luogo di lavoro**
 - obblighi di residenza fondati o no su Costituzione: coniugi (art. 29.2 Cost.); fallito (art. 41 Cost.); dipendente pubblico (art. 97 Cost.)

19. Libertà di circolazione

I limiti alla libertà di circolazione e soggiorno

- **Stabiliti dalla legge “in via generale”**, cioè potenzialmente applicabili a tutti in forza del principio d’eguaglianza, senza discriminazioni contro singoli (oppositori al fascismo; divieto ragioni politiche) o gruppi sociali (negri, zingari, immigrati)
- **Motivi di sanità** (epidemie, calamità) **o sicurezza** (ordinato vivere civile) **di carattere generale o individuale** (soggetti contagiati o socialmente pericolosi)
- **Eseguiti dall’autorità amministrativa** che
 - accerta in concreto i motivi di sanità o sicurezza previsti
 - in riferimento a situazioni individuali (provvedimenti: quarantena, misure di prevenzione) particolari o generali (DPCM o ordinanze: divieto di accesso e uscita da località infette, di sbarco in caso di epidemia; sgombero edificio pericolante; coprifuoco)

19. Libertà di circolazione

- **Divieto di restrizioni per ragioni politiche**
 - cessazione effetti dell'unica eccezione prevista dalla XIII disp. trans. fin.: divieto di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale per gli ex Re di casa Savoia, le loro consorti ed i loro discendenti maschi (legge cost. 1/2002)

19. Libertà di circolazione

LE MISURE DI PREVENZIONE ANTE O PRAETER DELICTUM

(d.lgs. 159/2018)

- Disposte, come le misure di sicurezza, contro quanti ritenuti **socialmente pericolosi** a causa di “condotte che non necessariamente costituiscono reato” (C. cost. 275/1996) per prevenirne la commissione o impedirne la prosecuzione

➤ dal Questore

- contro coloro che per la loro condotta o tenore di vita vivano abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose
- “dediti a reati che offendono o mettono in pericoli l'integrità fisica e morale dei minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”
- indagati per atti persecutori o di violenza di genere

- **dal giudice**: sovversivi o terroristi (l. 438/2001), neofascisti; particolari associazioni a delinquere; associazioni sovversive; mafiosi o camorriste o simili (ll. 575/1965, 94/2009); ultras violenti (l. 41/2007);

stalker,

© Riproduzione riservata 2024

19. Libertà di circolazione

Le misure di prevenzione REALI O PATRIMONIALI

- Applicate contro beni o denaro che si presumono frutto o reimpiego di attività illecite perché presuntivamente sproporzionati o non giustificati rispetto a reddito dichiarato
 - **sospensione provvisoria** dall'amministrazione dei beni
 - **cauzione**
 - **divieto o revoca autorizzazioni, concessioni, finanziamenti, ecc.**
 - **sequestro** preventivo o nel corso del procedimento
 - **confisca**

19. Libertà di circolazione

Le misure di prevenzione PERSONALI

- Spettano al Questore perché limitano la libertà di circolazione
 - a) avviso orale** (ex ammonizione) quale necessario presupposto (C. Stato, III 722/2014)
 - b) foglio di via obbligatorio con ritorno al luogo di residenza**
 - c) divieto accesso manifestazioni sportive (D.A.SPO.)** (art. 6 l. 401/1989; 421/2007)
 - se con obbligo di firma soggetto alla convalida dell'autorità giudiziaria ex art. 13 Cost. (C. cost. 512/2002)
 - ora anche divieto disposto dal Sindaco di accesso a luoghi considerati particolarmente sensibili (art. 9-10 d.l. 14/2017)

19. Libertà di circolazione

- d) sorveglianza speciale di pubblica sicurezza:** obbligo di non allontanarsi dalla propria dimora senza previo avviso all'autorità locale di p.s.; di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza previa tempestiva notizia all'autorità locale di p.s. di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni (art. 8.4 d.lgs. 159/2001); di non svolgere propaganda elettorale (art. 67.7 cit.)
- e) divieto di soggiorno** in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o dimora abituale o **obbligo di soggiornarvi**
- ai quali unire l'eventuale ritiro del documento d'espatrio

19. Libertà di circolazione

LA LIBERTA' D'ESPATRIO

Art. 16.2 Cost.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge

- **Oggetto:** espatrio e rimpatrio, temporaneo o definitivo
- **Diritto soggettivo**, soggetto all'onere del passaporto (l. 185/1967)
- **Limiti:** non motivi di sanità, sicurezza o politici (C. cost. 19/1959) ma adempimento **obblighi di legge**. Diniego o ritiro per motivi
 - familiari (minori o loro genitori)
 - penali (imputati, condannati; soggetti a misura di sicurezza o prevenzione)
 - sicurezza interna o internazionale?